

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA

1. Sfera

1.1. Questi Termini e Condizioni Generali di Vendita e Consegna (denominati di seguito "CGV") si applicano a tutte le forniture e relativi servizi prestati da parte di Eppendorf s.r.l. (denominata di seguito "Eppendorf") ai propri clienti.

1.2. Le presenti CGV si applicano anche se Eppendorf sia a conoscenza di termini e condizioni contraddittori o aggiuntivi del cliente. I termini e condizioni generali del cliente che confliggono o integrano queste CGV diventeranno parte del contratto soltanto se e nella misura in cui Eppendorf abbia concordato espressamente la loro validità per iscritto.

1.3. Singoli accordi stipulati con il cliente in singoli casi hanno la priorità sulle CGV, che resteranno comunque in vigore e si intenderanno unicamente derogate o modificate limitatamente a quanto concordato dalle parti nei singoli accordi.

1.4. Le presenti CGV si applicano soltanto alle forniture effettuate nei confronti di clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, che agiscono nell'esercizio di un'attività imprenditoriale in senso lato, anche se non a scopo di lucro e, quindi, non ai consumatori. Tuttavia, le presenti CGV non si applicano a contratti che vengono conclusi tramite lo shop online.

2. Conclusione del Contratto

2.1. Le offerte di Eppendorf non sono vincolanti, ma devono essere intese come un invito per il cliente ad effettuare un'offerta contrattuale vincolante a Eppendorf, a meno che non siano espressamente contrassegnate come vincolanti o indichino un periodo di accettazione specifico. Il cliente deve evidenziare errori evidenti (come errori di calcolo evidenti, specifiche di prodotti errate o incompletezza) nelle offerte di Eppendorf (inclusi documenti associati) per consentire a Eppendorf di rettificare tali errori prima della conclusione del contratto; in caso contrario, il relativo contratto sarà considerato non concluso.

2.2. Il contratto è concluso quando l'ordine del cliente viene accettato da Eppendorf (cioè, in risposta ad un'offerta contrattuale vincolante da parte del cliente, a meno che non si applichi la disposizione della Clausola 2.1, nel qual caso, l'ordine del cliente costituisce l'accettazione vincolante dell'offerta di Eppendorf). L'accettazione può essere espressa per iscritto (per es. con conferma d'ordine) o tacitamente tramite la consegna della merce al cliente. Salvo indicazione diversa nell'offerta del cliente, Eppendorf può accettarla sino a dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento. Giorni lavorativi sono dal lunedì al venerdì, eccetto festività pubbliche nazionali.

3. Prezzi

3.1. Sono determinanti soltanto i prezzi indicati sulla conferma d'ordine di Eppendorf o, se non vi sono indicati prezzi, i listini prezzi correnti al momento della conclusione del contratto.

3.2. Se il cliente acquista la merce da Eppendorf al prezzo di listino e il prezzo di listino aumenta tra il momento di conclusione del contratto e la consegna effettiva e se intercorre un periodo di almeno quattro (4) mesi tra la conclusione del contratto e la consegna effettiva, il prezzo di acquisto concordato aumenta nella medesima misura, tenuto conto delle scontistiche eventualmente riconosciute al cliente.

3.3. I prezzi di Eppendorf si applicano per consegne in situ in Italia "franco di porto" alla sede legale del cliente (CPT Incoterms® 2020). I prezzi indicati in offerta, relativi a consegne

straordinarie, ossia che richiedono, per modalità, tipologia e/o luogo di consegna, un preventivo sopralluogo, si intendono indicativi e non vincolanti. Il cliente si accolla tutti i costi aggiuntivi per qualsiasi modalità di spedizione accelerata richiesta dal cliente (per es. trasporto aereo) o un tipo di imballaggio speciale, come pure i costi per spedire la consegna in un luogo diverso dalla sede legale del cliente. Per valori d'ordine inferiori a EUR 250 netti, saranno addebitati i costi d'imballaggio e spedizione. In caso di valori d'ordine inferiori a EUR 70 netti, Eppendorf si riserva il diritto di addebitare un sovrapprezzo aggiuntivo per piccoli quantitativi.

3.4. Tutti i prezzi di Eppendorf sono in EURO, al netto di IVA, che sarà addebitata al cliente nei termini di legge.

4. Consegna e Termini di Consegna

4.1. Le consegne vengono effettuate in Italia "porto franco" alla sede legale del cliente (CPT Incoterms® 2020).

4.2. Eppendorf ha diritto di effettuare consegne parziali se (a) la consegna parziale può essere utilizzata dal cliente nell'ambito della finalità contrattuale concordata, (b) è garantita l'esecuzione delle rimanenti prestazioni (c) la consegna parziale non comporta costi aggiuntivi significativi per il cliente, ovvero, Eppendorf si impegna a sostenerli.

4.3. I termini di consegna indicati da Eppendorf in offerte o conferme d'ordine sono indicativi e non vincolanti, a meno che non sia stato diversamente ed espressamente concordato per iscritto. I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine da parte di Eppendorf e sono considerati rispettati se la merce è stata consegnata al vettore.

4.4. Il rispetto dei termini di consegna richiede l'adempimento tempestivo e adeguato degli obblighi del cliente, in particolare, la fornitura di eventuali certificati necessari e il ricevimento di eventuali acconti pattuiti, purchè quanto precede non infici il diritto dell'una o dell'altra parte di rifiutare la sua esecuzione per mancato adempimento dell'altra parte dei propri obblighi di cui al contratto.

4.5. La consegna è subordinata ad una corretta e puntuale fornitura di Eppendorf da parte dei propri fornitori ("autoconsegna"), a meno che l'errata e ritardata autoconsegna non sia imputabile ad Eppendorf e quest'ultima, al momento della conclusione del contratto con il cliente, non avesse adeguatamente coperto tale operazione con il rispettivo fornitore. Ciò vale anche se Eppendorf conclude l'operazione di copertura con il cliente immediatamente dopo la conclusione del contratto.

4.6. In caso di mancato ritiro della merce da parte del cliente e, più in generale, in caso di colposa violazione degli obblighi di cooperazione in tale fase, Eppendorf ha diritto di chiedere il risarcimento del danno, ivi incluse eventuali spese sostenute da Eppendorf (per es. costi d'immagazzinamento). Con riserva di ulteriori rivendicazioni o diritti.

5. Spedizione e Passaggio del Rischio

5.1. La spedizione e il trasporto sono a rischio del cliente. Il rischio di perdita e deterioramento passa al cliente appena la spedizione è stata consegnata al vettore, per cui è determinante l'inizio della procedura di carico. Questo si applica anche se Eppendorf assicura il trasporto sulla base di singoli accordi oppure allestisce o installa la merce per il cliente.

5.2. Eppendorf stipulerà un'assicurazione di trasporto su richiesta del cliente, che deve essere formulata al conferimento dell'ordine, e a spese dello stesso. Eppendorf ha diritto di

nominarsi beneficiaria. Al momento della scelta dell'assicuratore del trasporto, Eppendorf è tenuta unicamente ad un ragionevole livello di diligenza.

5.3. Se la spedizione della fornitura è ritardata per motivi imputabili al cliente, il rischio di deterioramento accidentale e perdita accidentale passa al cliente all'atto dell'avviso di pronta spedizione.

6. Danno da Trasporto

6.1. La perdita o danno occorso durante il trasporto devono essere annotati dal cliente al ricevimento del carico con relativa riserva. Inoltre, tale perdita o danno devono essere immediatamente segnalati per iscritto e comunque entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento ai sensi dell'Art. 1698 del Codice Civile, allo spedizioniere con copia a Eppendorf. Tutte le misure necessarie per tutelare i diritti del cliente devono essere immediatamente adottate dal cliente.

6.2. Il danno o la perdita durante il trasporto non esimono il cliente dal pagamento del prezzo di acquisto integrale a Eppendorf. Il cliente cede anticipatamente a Eppendorf tutte le rivendicazioni nei confronti di terzi esistenti per danno o perdita durante il trasporto. Con il presente, Eppendorf accetta la cessione. Questa cessione ed eventuali servizi previsti dall'assicurazione di trasporto avranno luogo senza ulteriori atti dell'una o dell'altra parte.

7. Condizioni di Pagamento

7.1. I pagamenti sono dovuti entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura da parte del cliente senza detrazioni.

7.2. Il pagamento relativi ai primi ordini deve essere sempre effettuato in anticipo.

7.3. Eppendorf ha diritto di emettere fatture parziali per consegne parziali in conformità e nei limiti di cui alla Clausola 4.2.

7.4. Quando il suddetto termine di pagamento è scaduto, il cliente è inadempiente. Eppendorf ha diritto di chiedere interessi di mora al tasso di legge secondo il Decreto Legislativo 231/2002 a decorrere dalla data del mancato pagamento. Eppendorf si riserva il diritto di rivendicare il risarcimento di ulteriori danni.

7.5. Il cliente non avrà diritto di compensare o far valere un diritto di ritenzione, a meno che il cliente non compensi un credito incontestato o legalmente accertato o faccia valere un diritto di ritenzione riconosciuti dall'ordinamento.

7.6. Qualora, dopo la conclusione del contratto, emerga (per es. tramite una domanda di apertura di una procedura di insolvenza) che la richiesta di pagamento è messa a repentaglio dall'incapacità del cliente di pagare, Eppendorf ha diritto di rifiutare l'esecuzione in base all'Articolo 1460 del Codice Civile e – se necessario dopo aver fissato un termine – di recedere dal contratto.

8. Denuncia dei Vizi

8.1. Affinchè il cliente abbia diritto alla garanzia, il cliente deve aver ispezionato la merce con la massima diligenza e senza indugio, dopo l'avvenuta consegna, come pure aver ottemperato agli obblighi di cui alla Clausola 6.1. Il cliente deve altresì denunciare eventuali vizi riconoscibili immediatamente e comunque entro e non oltre otto (8) giorni di calendario dalla consegna della merce. Le denunce per vizi occulti, ossia per vizi che non erano conoscibili a seguito di una adeguata ispezione,

devono essere sollevate dal cliente immediatamente e comunque entro e non oltre otto (8) giorni di calendario dopo averli scoperti. La comunicazione deve essere fatta a Eppendorf per iscritto e descrivere esattamente il tipo e l'entità dei difetti. Se il cliente non esamina la merce o non denuncia nelle modalità sopra indicate i vizi, l'obbligo di garanzia e la responsabilità per il difetto in questione di Eppendorf sono esclusi.

8.2. Eppendorf ha diritto di ispezionare e controllare la merce reclamata e il cliente concederà a Eppendorf il tempo necessario e l'opportunità di farlo. Eppendorf può chiedere che il cliente restituisca a Eppendorf la merce reclamata nell'imballaggio originale o un imballaggio equivalente, a spese di Eppendorf stessa.

8.3. Se la merce è difettosa e il cliente ha denunciato il vizio in conformità a quanto disposto dalla Clausola 8.1, al cliente competono i suoi diritti di legge in base alle seguenti disposizioni.

8.4. Eppendorf non garantisce l'idoneità della sua merce per un particolare uso non espressamente concordato per iscritto tra Eppendorf e il cliente. Spetta solo al cliente valutare se un prodotto, conforme e privo di vizi, possa, per le sue caratteristiche e peculiarità prestazionali, essere idoneo ad uno specifico scopo e ad un determinato utilizzo a vorrà destinarlo.

8.5. Le informazioni sui cataloghi, listini prezzi ed altro materiale informativo fornito al cliente da Eppendorf, come pure informazioni che descrivono la merce, non sono garanzie di una particolare qualità della merce. Le garanzie di qualità devono essere espressamente concordate per iscritto.

8.6. Le richieste in garanzia per difetti sono escluse per danni derivanti dopo il passaggio del rischio a seguito di usura normale, come pure a seguito di uso improprio o non idoneo. Questo si applica, in particolare, se la merce fornita è movimentata, immagazzinata o installata impropriamente, non viene fatta funzionare o non viene mantenuta in base alle istruzioni operative oppure se vengono usati materiali sostitutivi, monouso o di consumo diversi da quelli consigliati da Eppendorf.

8.7. Eppendorf ha diritto, a sua scelta, di prestare una "garanzia conservativa" del contratto, tramite la riparazione del bene, oppure la sua sostituzione, sostenendo tutte le spese necessarie a tale scopo, in particolare, costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale.

8.8. Solamente se la "garanzia conservativa" non ha esito positivo, ovvero Eppendorf comunica la propria intenzione di non volerla prestare, il cliente può scegliere di risolvere il contratto o di chiedere una riduzione del prezzo in base alle disposizioni di legge. È fatto salvo il diritto del cliente al risarcimento danni o al rimborso di spese nelle modalità di cui alla Clausola 9.

9. Responsabilità

9.1. Eppendorf unicamente responsabile dei danni dovuti a violazione di obblighi contrattuali o non contrattuali per dolo o colpa grave, o per violazione di norme di ordine pubblico.

9.2. È esclusa ogni responsabilità per danni non basata su dolo o colpa grave, diversa da quanto previsto in questa Clausola 9– a prescindere dalla natura legale della presunta rivendicazione. Ciò vale, in particolare, per le richieste di risarcimento danni derivanti da negligenza nella stipulazione del contratto, da altre violazioni di obblighi oppure da richieste illecite di risarcimento danni ex Art. 2043 C.C.

9.3. Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità di Eppendorf si estendono anche alla responsabilità personale per danni

provocati dai propri dipendenti, rappresentanti e ausiliari di Eppendorf.

10. Richieste in garanzia

10.1. A meno che non sia concordato diversamente per iscritto, il periodo di garanzia per riparazioni e consegne sostitutive è di dodici (12) mesi dalla consegna della merce.

10.2. Le richieste in garanzia per riparazioni e consegne sostitutive si prescrivono dopo tre (3) mesi dal completamento delle rispettive riparazioni o consegna sostitutiva, ma non prima della scadenza del periodo di dodici mesi in base alla Clausola 10.1. Questo non si applica se Eppendorf ha riconosciuto espressamente un obbligo di fornire un'esecuzione supplementare. In tal caso, il periodo di garanzia di dodici mesi rinizierà dopo che Eppendorf ha completato l'esecuzione successiva.

10.3. Si escludono rivendicazioni per difetti su vendita di merci usate e dispositivi dimostrativi, nei limiti dell'Art. 1490 (2) del Codice Civile. Il diritto del cliente di chiedere il risarcimento o il rimborso delle spese sostenute dal cliente facendo affidamento sul contratto in base alle disposizioni della Clausola 9 rimane impregiudicato.

11. Resi

I resi di merce non viziata richiedono il consenso anticipato di Eppendorf. In caso di reso, Eppendorf addebiterà il 10% del valore della merce, ma almeno EUR 25 come costo di elaborazione, a meno che Eppendorf non abbia dato il consenso in funzione di ulteriori servizi previsti dal cliente.

12. Forza Maggiore

12.1. Eppendorf non è responsabile per impossibilità o ritardo nella misura in cui si basino su forza maggiore o altro evento che non era prevedibile al momento in cui il contratto era stato concluso. Questo si applica anche se la forza maggiore si verifica presso fornitori di Eppendorf. Forza maggiore include (a titolo esemplificativo e non esaustivo) disservizi operativi di tutti i generi, guerra, insurrezione, terrorismo, calamità naturali, epidemie e pandemie, penuria generale di materie prime e restrizioni sul consumo energetico.

12.2. Se Eppendorf viene a conoscenza di un evento nel significato della Clausola 12.1, Eppendorf informerà immediatamente il cliente. I termini di consegna vengono automaticamente prorogati/posticipati per l'intera durata dell'evento, oltre ad un tempo ragionevole. Se tali eventi rendono la prestazione del servizio significativamente più difficoltosa o impossibile per Eppendorf e non sono soltanto di natura temporanea, Eppendorf ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso, il cliente non avrà diritto di chiedere un risarcimento.

13. Confidenzialità

13.1. **Il cliente si impegna a trattare tutte le informazioni a cui ha accesso in ogni fase del rapporto commerciale e che sono indicate come confidenziali o sono per qualsiasi motivo soggette a segreto aziendale o commerciale e a non divulgarle a qualsiasi altra persona e a tutelarle almeno con lo stesso livello di cura con cui tutelerebbe le proprie informazioni confidenziali.**

13.2. **Certamente, se il cliente è obbligato per legge a mettere a disposizione di un ente pubblico informazioni confidenziali,**

quest'ultimo è autorizzato a farlo, dandone comunque previa comunicazione scritta a Eppendorf.

13.3. **L'obbligo di confidenzialità in base a questa Clausola 13 ha una durata di cinque (5) anni dopo la conclusione del contratto.**

14. Servizi

Se il cliente ordina servizi offerti da Eppendorf, si applicano anche le seguenti norme:

14.1. I servizi per gli articoli contrattuali possono essere prestati soltanto da specialisti di Eppendorf e terzi autorizzati da Eppendorf.

Eppendorf presta servizi soltanto a condizione che il cliente:

(a) informi immediatamente Eppendorf se ci sono disservizi o danni agli articoli contrattuali o le condizioni operative sono mutate significativamente dalla consegna,

(b) garantisca un accesso senza impedimenti a Eppendorf agli articoli contrattuali,

(c) fornisca tutte le informazioni richieste per l'esecuzione del lavoro di manutenzione e presti la collaborazione necessaria, e

(d) usi gli articoli contrattuali come previsto in base alle istruzioni operative applicabili.

14.2. **I servizi prestati sulla base di voucher di servizio sono liquidati con il prezzo di acquisto del rispettivo voucher. Tutti gli altri servizi sono fatturati ai prezzi dei servizi correnti di Eppendorf. Su richiesta, Eppendorf fornirà al cliente il listino prezzi corrispondente. I servizi sono considerati essere stati forniti quando il cliente firma il modulo di completamento del servizio che conferma gli stessi sono stati forniti. Salvo stipulazione diversa, i servizi di formazione devono essere pagati a parte.**

15. Varie

15.1. Cessioni ed altri trasferimenti di diritti ed obblighi da parte del cliente sono esclusi senza il previo consenso di Eppendorf.

15.2. Se eventuali disposizioni delle CGV e di altri accordi stipulati tra Eppendorf e il cliente fossero o diventassero in qualsiasi momento nulle, invalide o, per qualsiasi motivo, inefficaci, ciò non inficerà la validità o l'efficacia delle rimanenti disposizioni. La disposizione nulla, invalida o inefficace sarà considerata sostituita da quella disposizione valida ed efficace che, in termini legali ed economici, si avvicini di più a ciò che Eppendorf e il cliente intendevano o avrebbero inteso in base alla finalità del loro rapporto contrattuale se avessero considerato il punto al momento della conclusione del contratto. Lo stesso si applicherà ad eventuali lacune.

15.3. Le variazioni alle disposizioni contrattuali tra Eppendorf e il cliente, come pure la rinuncia a diritti derivanti da queste disposizioni devono essere fatte per iscritto. Questo si applica anche ad una rinuncia a questa clausola della forma scritta.

15.4. Il luogo di adempimento degli obblighi di pagamento del cliente è Milano, Italia. Il luogo di adempimento per la consegna e qualsiasi esecuzione successiva è Milano, Italia.

15.5. Le CGV ed eventuali accordi che le parti stipulino in relazione alle CGV saranno disciplinati dalla legge italiana. La competenza esclusiva per ogni controversia derivante o collegata alle CGV ed ad eventuali accordi che le parti stipulino in relazioni

alle stesse è il Foro di Milano, Italia, fatto comunque salvo eventuali competenze inderogabili.

Il cliente

Firma

In relazione all'Articolo 1341 c.c., con il presente, si prende atto e si accettano specificamente le seguenti Clausole: 1.2. Applicazione di termini e condizioni aggiuntivi del cliente, 2.1. e 2.2. Conclusione del contratto, 4.2. Consegne parziali, 4.3. Termini di consegna non vincolanti, 4.4. Rispetto dei termini di consegna, 4.5. Autoconsegna di Eppendorf, 4.6. Diritto di risarcimento in caso di inadempimento del cliente, 5.1. Passaggio del rischio durante la spedizione, 5.2. Assicurazione di trasporto, 5.3. Passaggio del rischio in caso di consegna tardiva, 6.1. Registrazione e segnalazione di perdita o danni al vettore, 6.2. Danno da trasporto e cessione di rivendicazioni nei confronti di terzi, 7.4. Interessi di mora, 7.5. Diritto di compensazione o ritenzione del Cliente, 7.6. Rifiuto di esecuzione, 8.1. Ispezione della merce e denuncia per vizi, 8.2. Diritto d'ispezione di Eppendorf, 8.4 e 8.5. Esclusione di garanzia di specifiche qualità, 8.6. Limitazioni di garanzia, 8.7. Scelta di Eppendorf di riconoscere una "garanzia conservativa" del contratto, 8.8. Diritto di recesso del cliente, 9.1. Limitazione di responsabilità per obblighi contrattuali e non contrattuali, 9.2. Ulteriore limitazione di responsabilità, 9.3. Responsabilità per dipendenti, rappresentanti e agenti, 10.1. Richieste in garanzia per riparazioni e sostituzione 10.2. Richieste in garanzia per riparazioni e sostituzione dopo il completamento delle rispettive riparazioni, 10.3. Garanzia su merci usate e dispositivi dimostrativi, 11. Resi, 12.1. Impossibilità o ritardo basati su Forza Maggiore, 12.2. Termini di consegna e diritto di recesso basato su Forza Maggiore, 13.1. Confidenzialità, 13.3. Durata del patto di confidenzialità, 14.1. Limitazione su servizi per gli articoli contrattuali, 15.5. Diritto applicabile e Foro competente.

Il cliente

Firma